

Associazione Centro Progetto Spilimbergo



ACCORDO TRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" E L'"ASSOCIAZIONE CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO" PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI MIELOLESI E TETRAPARAPLEGICI.

TRA


tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Cod.Fisc. P.IVA n. 01772890933, rappresentata dal dott. Giorgio Simon, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 25.04.1955 in qualità di Direttore Generale, giusto decreto n. 252 del 12.04.2017

E

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" con sede in Spilimbergo (PN) 33097 Via degli Abeti, 4 C.F. 90009200933, rappresentata dal Sig. Sergio Raimondo, nato a Ougrè (Belgio) il 16.07.1965 in qualità di Presidente dell'Associazione medesima

PREMESSO

- che "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" è qualificata dal Piano Regionale della Riabilitazione di cui alla D.G.R. n. 606 del 25.03.2005 quale servizio sociosanitario residenziale per la fase estensiva ed è individuato quale polo di riferimento regionale per la riabilitazione di pazienti portatori di tetra/paraplegia;
- che con D.G.R. n. 623 del 02.04.2015 la Regione ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla D.G.R. n. 606/2005) e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e che "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" è stata inclusa nell'elenco in argomento;
- che "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" - ai sensi della menzionata D.G.R. n. 623/2015 - risulta accreditata con riserva per l'attività di riabilitazione funzionale;



Associazione Centro Progetto Spilimbergo

- che la Struttura “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” è autorizzata all’esercizio ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016, come da provvedimento A.A.S. 5 prot. n. 23204/P del 16/03/2017;
- che la D.G.R. n. 623/2015, pur nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, autorizza le Aziende per l’Assistenza Sanitaria a stipulare gli appositi accordi contrattuali con le Strutture incluse nell’elenco approvato con il medesimo provvedimento;
- che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate dall’Associazione sono quelle determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, come stabilito dall’Amministrazione Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che l’A.A.S. n. 5 ha verificato la sussistenza degli standard qualificanti l’attività di cui alle “Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” del 07.05.1998, come da risultanze di cui al verbale in data 9 aprile 2015;
- richiamati l’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 e l’art. 8 quinques del D.Lgs. n. 502/1992 in tema di accordi contrattuali con le strutture private accreditate;
- che con nota prot. 14910/P del 15.09.2016 del Direttore Centrale Salute ad oggetto “*Accordi contrattuali con strutture di riabilitazione funzionale provvisoriamente accreditate*” sono state fornite indicazioni operative in merito alla stipula degli atti con le Strutture private provvisoriamente accreditate;
- che con D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016 “D.G.R. 349/2016 e D.G.R. 611/2016 : “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale” - modifiche ed integrazioni” l’Amministrazione regionale ha previsto - punto 5) del dispositivo - “*che le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario regionale dalle strutture sanitarie private accreditate devono essere specificate negli accordi contrattuali valevoli per*

Handwritten signature



tutto il SSR stipulati dalle Aziende per l'assistenza sanitaria o dalle Aziende sanitarie universitarie integrate territorialmente competenti, che adottano le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate”.

le parti, come sopra individuate, convengono

Art. 1 Efficacia delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.

Art. 2 Prestazioni e volumi


Il presente Accordo regola l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale a favore di soggetti mielolesi e tetra paraplegici, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, accolti presso la Struttura “Associazione Centro Progetto Spilimbergo”.

Le prestazioni erogate dall'Associazione hanno lo scopo di garantire la continuità terapeutico - assistenziale tra il momento ospedaliero e quello territoriale, definire il progetto di vita personalizzato per ciascun paziente, mantenere il collegamento biunivoco costante con la Struttura ospedaliera di riferimento dell'alta specialità (per le necessità diagnostiche o di trattamento e/o per valutazioni specifiche nel follow-up). Esse sono costituite da interventi riabilitativi specialistici di tipo sanitario integrati da attività di riabilitazione sociale e consistono nelle attività specificate nell'autorizzazione all'esercizio prot. 23204/P del 16.03.2017.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono espletate mediante:

- a) Ricovero in internato per gravi - tariffa € 159,21 - fatturato massimo previsto € 456.500,00
- b) Ricovero in seminternato per gravi - tariffa € 96,68 - fatturato massimo previsto € 43.500,00.





Associazione Centro Progetto Spilimbergo

Sono ammesse variazioni compensative tra le prestazioni, e i relativi fatturati, sopraelencati nel limite massimo di euro 4.000,00 fermo restando il valore economico complessivo del presente Accordo pari a euro 500.000,00.

E' fatta salva la revisione degli importi di spesa sopra riportati a seguito di approvazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, della revisione della struttura tariffaria di cui alla D.G.R. 16.7.2009 n. 1669.

Art. 3 Accesso dei pazienti e autorizzazione alle prestazioni

L'autorizzazione all'ammissione e l'invio dei pazienti alla Struttura gestita dall'Associazione ha luogo a cura dell'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa "Gervasutta" di Udine. Ai sensi della D.G.R. n. 606 del 25.03.2005, il predetto Istituto è struttura ospedaliera di riferimento regionale per il trattamento dei pazienti mielolesi e cerebrolesi mentre l'Associazione Centro Progetto Spilimbergo rappresenta il momento di riferimento regionale dedicato alla effettuazione di cicli riabilitativi di mantenimento per disabili gravi da mielolesione, a completamento del percorso effettuato presso l'alta specialità riabilitativa.

A tal fine, le parti danno atto che la definizione e la revisione del Piano personalizzato riabilitativo che riporta, tra gli altri, la tipologia del trattamento individuato (vale a dire degenza a tempo pieno o degenza diurna), l'eventuale proroga dei trattamenti autorizzati e la chiusura degli stessi avvengono a cura del Fisiatra dipendente del SSR, Dirigente medico della SOC "Medicina Fisica e Riabilitazione - Unità Spinale" dell'Istituto "Gervasutta", ai sensi della Convenzione stipulata tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e l'Associazione Centro Progetto Spilimbergo che, allegata al presente accordo, ne forma parte integrante (decreto ASUIUD n. 774 del 21.12.2016)

Art. 4 Controlli



L'A.A.S. n. 5 effettua i controlli sull'erogazione delle prestazioni erogate da "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" mediante il Nucleo di Controllo aziendale istituito con decreto n. 113 del 11.03.2015 per garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della D.G.R. n. 1321 del 11.07.2014.

Art. 5 Debito informativo

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall' AAS 5, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

Annualmente, inoltre, "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" fornirà i dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.


Art. 6 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

A cadenza trimestrale, l'associazione emette nota di addebito per le giornate di degenza riferite al periodo di competenza. Ai fini della liquidazione, l'Associazione trasmette l'elenco nominativo dei pazienti accolti suddiviso tra degenze residenziali e semiresidenziali. Lo stesso dovrà essere asseverato dal Dirigente medico dell'Istituto "Gervasutta", quale soggetto che autorizza l'accoglimento nella Struttura.

Art. 7 Trattamento dei dati

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;



Associazione Centro Progetto Spilimbergo

3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n.196/03.

Alle parti viene attribuita la qualità di “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all’oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell’effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all’osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

Art. 8 Protocollo di legalità

“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari



Associazione Centro Progetto Spilimbergo

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 9 Inadempienze

“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” provvede a segnalare tempestivamente all’Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell’accordo.

Eventuali inadempienze da parte della stessa devono essere contestate dall’AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell’accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l’AAS n. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l’AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di:

a) cambiamenti di gestione di “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.


Art. 10 Durata

Il presente accordo ha validità per l’anno 2017 ed in ogni caso fino alla conclusione del procedimento di accreditamento ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015 e del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016.

Previa espressione di volontà delle parti, la convenzione potrà essere annualmente rinnovata.

La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo.





Associazione Centro Progetto Spilimbergo

Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi all'avvenuta comunicazione.

Art. 11 Registrazione e spese.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese per il pagamento dell'imposta di bollo sono suddivise in parti uguali tra i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 14 APR. 2017

p. l'Azienda l'Assistenza Sanitaria

n° 5 "Friuli Occidentale"

Dott. Giorgio Simon



p. l'"Associazione Centro
Progetto Spilimbergo"

Sig. Sergio Raimondo